



COMUNE DI SANTA CROCE SULL' ARNO

Provincia di Pisa

Regolamento Comunale sulle Attività Rumorose

(Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 6, c. 1, lett. e))

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 4.3.2010

INDICE

<u>Capo I – Disposizioni generali</u>	1
<u>Art. 1 – Campo di applicazione</u>	1
<u>Art. 2 – Limiti e definizioni</u>	1
<u>Art. 3 – Competenze comunali di risanamento acustico</u>	1
<u>Capo II – Attività di carattere permanente</u>	2
<u>Art. 4 – Definizioni</u>	2
<u>Art. 5 – Limiti di riferimento e criterio differenziale. Piano Aziendale di risanamento acustico</u>	2
<u>Art. 6 – Valutazione di impatto acustico</u>	2
<u>Art. 7 – Valutazione previsionale di clima acustico</u>	3
<u>Capo III – Attività rumorose temporanee</u>	3
<u>Art. 8 – Definizioni</u>	3
<u>Art. 9 – Deroghe</u>	4
<u>Art. 10 – Registro delle deroghe</u>	4
<u>Art. 11 – Lavori non soggetti ad autorizzazione in deroga</u>	4
<u>Sezione I – Cantieri edili, stradali ed assimilabili</u>	5
<u>Art. 12 – Disposizioni generali</u>	5
<u>Art. 13 – Cantieri edili, stradali o assimilabili: deroghe semplificate</u>	5
<u>Art. 14 – Cantieri edili, stradali o assimilabili: deroghe non semplificate</u>	5
<u>Art. 15 – Emergenze</u>	6
<u>Art. 16 – Coordinamento con gli strumenti edilizi</u>	6
<u>Art. 17 – Cantieri edilizi per realizzazione di grandi opere</u>	7
<u>Sezione II – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto</u>	7
<u>Art. 18 – Definizioni</u>	7
<u>Art. 19 – Disposizioni generali</u>	7
<u>Art. 20 – Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo</u>	7
<u>Art. 21 – Manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo: deroghe semplificate</u>	8

<u>Art. 22 – Manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo: deroghe non semplificate</u>	8
<u>Art. 23 – Attività presso pubblici esercizi (pub, ristoranti, bar)</u>	9
<u>Capo IV – Altre attività rumorose</u>	10
<u>Art. 24 – Macchine da giardino</u>	10
<u>Art. 25 – Macchine agricole</u>	10
<u>Art. 26 – Allarmi acustici</u>	10
<u>Art. 27 – Carico e scarico merci</u>	10
<u>Art. 28 – Pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti</u>	10
<u>Art. 29 – Diffusione musicale negli esercizi commerciali</u>	10
<u>Art. 30 – Pubblicità fonica e sottofondi musicali</u>	11
<u>Art. 31 – Altre attività</u>	11
<u>Art. 32 – Attività ricorrenti</u>	11
<u>Capo V – Controlli e sanzioni</u>	11
<u>Art. 33 – Controlli</u>	11
<u>Art. 34 – Sanzioni</u>	11
<u>Art. 35 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni</u>	12

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98; il regolamento disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di deroga ai sensi del punto 3 della parte 3 della D.C.R. 77/2000.
2. Dall'ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari di cui al presente regolamento sono escluse le fonti di rumore occasionali o sporadiche arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone quali schiamazzi, abuso di strumenti sonori, strepiti di animali (disciplinate dal primo comma dell'art. 659 codice penale) nonché altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo capo III.
3. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 2 – Limiti e definizioni

1. Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.
2. Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle disposizioni del Capo II sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.
3. Le attività rumorose di carattere temporaneo regolamentate dalle disposizioni del Capo III sono attività limitate nel tempo, quali manifestazioni, spettacoli e cantieri, che possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal medesimo Capo III.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.
5. Resta altresì salvo quanto stabilito dal successivo art. 31 per le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati.

Art. 3 – Competenze comunali di risanamento acustico

1. In riferimento al vigente piano comunale di classificazione acustica il Comune provvede alla verifica dei livelli di rumorosità esistenti nelle varie zone ed in caso di superamento dei valori di attenzione, stabiliti in base alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447, e all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 14.11.1997, elabora un piano di risanamento acustico.
2. In conformità alla L.R. 89/98 ed ai criteri di indirizzo di cui alla deliberazione del C.R.T. n. 77/2000 il piano di risanamento acustico individua i soggetti a cui compete la realizzazione degli interventi a breve, medio e lungo termine volti al raggiungimento dei limiti di attenzione stabiliti.
3. Devono avere priorità i risanamenti per scuole, ospedali e case di cura e le zone per le quali la differenza fra i livelli concretamente rilevati e i parametri di riferimento della classe attribuita è di maggiore entità.
4. Il Piano comunale recepirà altresì sia i piani aziendali di risanamento acustico, sia i piani pluriennali relativi alle infrastrutture dei trasporti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 89/98.

Capo II – Attività di carattere permanente

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni per anno.
2. Nell'ambito delle procedure di cui ai successivi artt. 6 e 7, per la valutazione della documentazione e per il rilascio del nulla osta acustico, ove previsto, l'Ufficio Tutela dell'Ambiente si avvale del supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'art. 11, comma 3 della Legge Regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di protezione ambientale della Toscana (ARPAT)).

Art. 5 – Limiti di riferimento e criterio differenziale. Piano Aziendale di risanamento acustico

1. Le attività che producono emissioni rumorose quali sorgenti sonore fisse, così come definite dall'art. 2, comma c) della Legge 26.10.1995 n. 447, devono rispettare i limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti nel D.P.C.M. 14.11.97 per le singole classi di destinazione d'uso stabilite nella zonizzazione acustica del Comune.
2. È esclusa, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, l'applicazione del criterio differenziale alla rumorosità prodotta da:
 - a) attività non connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - b) servizi ed impianti fissi adibiti ad uso comune degli edifici residenziali, limitatamente al disturbo provocato all'interno degli edifici stessi;
 - c) infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, ecc.).
3. Per tali tipologie di rumorosità escluse dall'applicazione del criterio differenziale possono comunque venire richiesti accertamenti fonometrici all'Azienda U.S.L. (che si potrà quindi avvalere anche delle misurazioni all'interno degli ambienti disturbati) per la valutazione del disturbo dal punto di vista di tutela sanitaria, e, in base al parere emesso in merito, il Comune può adottare provvedimenti con le prescrizioni e/o i limiti da impartire per la limitazione del disturbo acustico.
4. In base all'art. 15 della Legge 447/95 i titolari di imprese interessate all'eventuale superamento dei limiti di legge devono presentare apposito piano di risanamento acustico aziendale con le modalità ed i contenuti di cui all'allegato 1 della deliberazione C.R.T. n. 77/2000.

Art. 6 – Valutazione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95, devono presentare al Comune la documentazione di impatto acustico secondo le modalità indicate dalla Delibera della Giunta Regionale n. 788 del 13.7.1999:
 - a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere indicate all'art. 8 della Legge 447/95 e di seguito riportate:
 - 1) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86;
 - 2) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - 3) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche;
 - 4) discoteche;
 - 5) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - 6) impianti sportivi e ricreativi;
 - 7) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) i soggetti richiedenti il rilascio:

- 1) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 2) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - 3) di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
2. La documentazione di impatto acustico per le casistiche di cui al presente articolo deve essere presentata a corredo della domanda di permesso di costruire, di presentazione della D.I.A., della richiesta di autorizzazione all'esercizio o di licenza o di comunicazione di inizio attività.
3. La stessa documentazione d'impatto acustico dovrà essere ugualmente presentata nell'ambito della richiesta della licenza comunale per l'effettuazione di musica ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/77 e per l'autorizzazione al prolungamento dell'orario di apertura degli esercizi che dispongono di impianti e/o macchinari in grado di costituire disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.
4. Alla valutazione di impatto acustico, che sarà inviata all'ARPAT per il parere preventivo ai fini del rilascio dell'eventuale nulla-osta, deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'attività rumorosa e da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/98, ciascuno per le parti di propria competenza, che attesti la veridicità dei dati contenuti nella valutazione di impatto acustico medesima.
5. Per le attività di cui al comma 1, lett. b), nel caso in cui l'attività rumorosa rispetti i limiti di zona senza l'adozione di specifici sistemi di bonifica dei macchinari rumorosi, alla valutazione di impatto acustico può essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'attività rumorosa e da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/98, ciascuno per le parti di propria competenza, che attesti:
- a) la veridicità dei dati contenuti nella valutazione di impatto acustico medesima;
 - b) il rispetto dei limiti di zona in cui ricade l'attività senza l'adozione di specifici sistemi di bonifica.
- In questo caso la pratica non verrà inviata all'ARPAT per l'emissione di parere preventivo.

Art. 7 – Valutazione previsionale di clima acustico

1. In base all'art. 8 della Legge 447/95, i soggetti pubblici e privati titolari di progetti di realizzazione delle sotto elencate tipologie di insediamenti devono produrre una valutazione previsionale di clima acustico dell'area interessata alla realizzazione delle opere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, secondo le modalità indicate nella Delibera della G.R.T. 788/99:
- a) scuole e asili nido,
 - b) ospedali,
 - c) case di cura e riposo,
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani,
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

Capo III – Attività rumorose temporanee

Art. 8 – Definizioni

1. Si definisce “attività temporanea” qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.
2. Si definisce “deroga semplificata” il provvedimento di deroga per attività che rispettano i requisiti di cui al punto 3.2 della parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria semplice comunicazione come previsto dai successivi artt. 13 e 21.

3. Si definisce “deroga non semplificata” il provvedimento di deroga per attività che rientrano nelle condizioni di cui al punto 3.3 parte 3 della D.C.R. 77/2000. Per tale deroga è necessaria domanda di autorizzazione come previsto dai successivi artt. 14 e 22.

Art. 9 – Deroghe

1. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente Capo.
2. I limiti della deroga, come stabilito dalla D.C.R. 77/2000, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica, e sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati; nel caso di attività rumorose al chiuso i limiti sono misurati all'interno dell'abitazione più disturbata a finestre chiuse.
3. Il tempo di misura deve essere almeno di 15 minuti (30 minuti per i cantieri stradali come previsto dalla D.C.R. 77/2000).
4. Quando non diversamente specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
5. Non si applicano le penalizzazioni per componenti tonali o impulsive come definite nell'allegato B del D.P.C.M. 16/03/1998.
6. Trattandosi di rumorosità in deroga superiore ai limiti di legge, dovranno comunque essere ridotte al minimo le molestie al vicinato ed adottati quindi tutti i possibili interventi ed accorgimenti per limitare la propagazione della rumorosità.
7. Su esplicita richiesta del titolare dell'attività, a seguito di dettagliata illustrazione delle modalità e dei tempi di svolgimento della stessa, i giorni di autorizzazione in deroga da prendere in considerazione per il rilascio della specifica autorizzazione sono quelli in cui si prevede il superamento dei limiti di zona (ad esempio per i cantieri i giorni di utilizzo dei macchinari rumorosi, per le feste e manifestazioni i giorni di effettuazione o riproduzione di musica o altre attività rumorose). La durata del cantiere o della manifestazione può essere quindi indipendente e superiore ai giorni di effettiva produzione della rumorosità in deroga.

Art. 10 – Registro delle deroghe

1. Il Comune conserva il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale (ai sensi del punto 3.1 della parte 3 della D.C.R. 77/2000); nel registro, oltre ai dati generali sull'attività, sono riportati i riferimenti della domanda e della documentazione presentata per le finalità di cui all'art. 33 (attività ricorrenti).

Art. 11 – Lavori non soggetti ad autorizzazione in deroga

1. Non sono soggetti ad autorizzazione per la rumorosità in deroga gli interventi con utilizzo di macchinari o utensili il cui funzionamento (considerato nell'insieme se i macchinari operano contemporaneamente) non dia luogo ad un superamento dei limiti di zona:
 - a) interventi edili o di altra natura (riparazioni di falegnameria, altre riparazioni o manutenzioni varie) di modesta entità, eseguiti in proprio, all'interno o nelle pertinenze della propria abitazione, con l'utilizzo quindi di utensili di rumorosità limitata;
 - b) cantieri edili che utilizzano mezzi e macchinari le cui emissioni rumorose non determinano un superamento dei limiti della zona di svolgimento dei lavori.
2. Per le due tipologie sopra dette dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare disturbo al vicinato.
3. Per questa tipologia di lavori, pur non rientrando essi nell'ambito della rumorosità in deroga, il Comune, in caso di segnalazione di disturbo al vicinato, può dettare prescrizioni a seguito degli accertamenti dell'Azienda U.S.L..

SEZIONE I – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 12 – Disposizioni generali

1. Per l'attivazione di cantieri dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività (per deroghe semplificate come definite al successivo art. 13) o domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate come definite al successivo art. 14).
2. Il Comune, sentito il parere dell'Azienda U.S.L. o del Dipartimento Provinciale dell'ARPAT per deroghe non semplificate, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.
3. Nel caso di deroghe semplificate l'autorizzazione è tacitamente rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego.
4. Non saranno accettate comunicazioni o domande presentate in tempi non conformi.
5. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso i recettori.
6. Le attrezzature non considerate per l'omologazione dalla normativa nazionale, quali gli attrezzi manuali, devono essere utilizzate adottando tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
7. L'utilizzo dei macchinari rumorosi dovrà avvenire comunque entro la fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nei mesi da ottobre a aprile, e dalle 7:00 alle 20:00 negli altri mesi, nei giorni feriali escluso il sabato, salvo casi particolari adeguatamente motivati per i quali l'attività può essere estesa al sabato limitatamente dalle ore 8:00 alle 13:00.
8. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 13 – Cantieri edili, stradali o assimilabili: deroghe semplificate

1. Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree III, IV, V, VI (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997), a distanza superiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura e che rispettano i seguenti limiti:
 - a) limite di orario: dalle ore 08:00 alle ore 19:00 (con sospensione dalle ore 13:00 alle ore 15:00);
 - b) limiti di rumore ammessi: 70 dBA (65 dBA misurati all'interno delle abitazioni più disturbate a finestre chiuse nel caso di ristrutturazione interna);
 - c) durata dell'attività: massimo 20 giorni lavorativi;
 - d) giorni di svolgimento attività: dal lunedì al venerdì.
2. Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare al Comune, almeno 15 giorni prima dell'attivazione del cantiere, comunicazione sottoscritta dove viene specificato il tipo di attività, il luogo, i giorni e la fascia oraria per cui si richiede la deroga, con allegata dichiarazione sottoscritta dal medesimo e da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/98, ciascuno per le parti di propria competenza, che attesti il rispetto dei limiti di cui al comma 1 per l'attività temporanea per la quale si richiede la deroga, nonché descrivere tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e motivare la scelta degli stessi.

Art. 14 – Cantieri edili, stradali o assimilabili: deroghe non semplificate

1. Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare i limiti di orario, la durata dell'attività, i giorni di svolgimento dell'attività o i limiti di rumore previsti per la deroga semplificata di cui all'art. 13.

2. In tali casi il legale rappresentante del cantiere richiedente la deroga deve presentare al Comune domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'attivazione del cantiere; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti in deroga e la loro motivazione.

3. Inoltre alla suddetta domanda dovrà essere allegata una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 16 della LR. n. 89/1998 che comprenda:

a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, la motivazione della scelta degli stessi e la descrizione delle modalità di realizzazione;

b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione:

1) degli edifici di civile abitazione circostanti, con l'indicazione dei punti maggiormente disturbati;

2) elenco dei macchinari o delle apparecchiature utilizzate, della loro localizzazione e del loro orientamento;

c) una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n.135/92, D.Lgs. n.137/92 e successivi interventi legislativi);

d) la relazione dovrà inoltre definire la durata del cantiere, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

4. L'ufficio competente, valutate le motivazioni e sentito il parere dell'Azienda U.S.L. ed eventualmente del Dipartimento Provinciale dell'ARPAT, rilascia l'autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni.

5. L'Autorità Comunale ha facoltà di richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del titolare dell'autorizzazione.

6. Nel caso di cantieri, che per motivi legati di organizzazione dei lavori o per cause di forza maggiore, non siano in grado di completare i lavori nei termini richiesti, l'Autorità comunale ha facoltà di concedere, previa richiesta debitamente motivata, una proroga dell'autorizzazione. Si prescinde dall'obbligo della presentazione di nuova documentazione, qualora il tecnico che ha prodotto la relazione iniziale dichiari che non si sono verificati cambiamenti dei macchinari utilizzati.

Art. 15 – Emergenze

1. I cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, sono esonerati dalla richiesta di deroga e possono pertanto operare senza limiti di orario e di rumorosità.

2. Qualora gli interventi in emergenza si debbano protrarre per durate superiori a 5 giorni dovrà essere comunque presentata domanda di deroga secondo quanto previsto dal presente Capo.

Art. 16 – Coordinamento con gli strumenti edilizi

1. Nei permessi di costruire o nelle denunce di inizio attività per cantieri edili e nelle concessioni lavori in sede stradale deve essere riportata la prescrizione: *“L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi sono consentite nei limiti di rumore indicati dal vigente Regolamento comunale sulle attività rumorose, previa acquisizione della deroga secondo quanto riportato dagli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso”*.

Art. 17 – Cantieri edili per realizzazione di grandi opere

1. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi opere o infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione preventiva di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

SEZIONE II – SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 18 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo soggette alle disposizioni di cui al presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive rumorose (competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento, piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale presso pubblici esercizi.

3. Per tutte le attività sopra descritte è indispensabile presentare comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge con le modalità di cui ai successivi artt. 20, 21, 22 e 23.

4. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Art. 19 – Disposizioni generali

1. Salvo quanto previsto all'art. 23 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati a supporto dell'attività principale, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

2. Lo svolgimento delle manifestazioni in tali aree è regolamentato del successivo art. 20.

3. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività (per deroghe semplificate ai sensi dell'art. 21) o domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività (per le deroghe non semplificate ai sensi dell'art. 22).

4. Il Comune, acquisito il parere dell'Azienda U.S.L. per deroghe non semplificate, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

5. Nel caso di deroghe semplificate l'autorizzazione è tacitamente rilasciata qualora non siano richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

6. Non saranno accettate comunicazioni o domande presentate in tempi non conformi.

Art. 20 – Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo

1. La localizzazione delle aree destinate dall'Autorità Comunale a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è quella indicata nella cartografia allegata del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 21.09.2004.

2. Nella seguente tabella 1, per ciascuna delle suddette aree destinate a spettacolo, sono stabiliti i limiti ammessi all'interno di ciascuna (in funzione della localizzazione dell'area e della vicinanza di recettori sensibili) negli orari ivi previsti per lo svolgimento delle manifestazioni o spettacoli.

Tabella 1

AREA	LIMITI dB(A) internamente all'area	ORARIO
Piazza F.lli Cervi	75	10:00-24:00
Piazza del Beini	70	10:00-24:00
Zona Coop/Palazzetto	75	10:00-01:00*
Piazza Panattoni - Staffoli	75	10:00-24:00

(*) del giorno successivo.

3. I limiti esterni all'area coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori presenti (non si applica il criterio differenziale).

4. Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare al Comune, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo o manifestazione, comunicazione sottoscritta dove viene specificato il tipo di attività temporanea, il luogo, i giorni e la fascia oraria per cui si richiede la deroga, con allegata dichiarazione sottoscritta dal medesimo e da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/98, ciascuno per le parti di propria competenza, che attesti il rispetto dei limiti di cui al comma 2 per l'attività temporanea per la quale si richiede la deroga.

5. La suddetta comunicazione inoltre dovrà contenere un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

6. Qualora la manifestazione non possa rispettare le condizioni di cui al comma 2 dovrà essere acquisita deroga ai sensi del successivo art. 22.

Art. 21 – Manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo: deroghe semplificate

1. Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune, ma che rispettano i seguenti limiti:

a) limite di orario: dalle ore 10:00 alle ore 24:00;

b) limiti rumore ammessi: 70 dBA dalle 10:00 alle 22:00; 60 dBA dalle 22:00 alle 24:00.

2. In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

3. Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare al Comune, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'attività temporanea, comunicazione sottoscritta dove viene specificato il tipo di attività, il luogo, i giorni e la fascia oraria per cui si richiede la deroga, con allegata dichiarazione sottoscritta dal medesimo e da tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/98, ciascuno per le parti di propria competenza, che attesti il rispetto dei limiti di cui al comma 1 per l'attività temporanea per la quale si richiede la deroga, nonché descrivere tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e motivare la scelta degli stessi.

Art. 22 – Manifestazioni al di fuori delle aree destinate a spettacolo: deroghe non semplificate

1. Rientrano in questa casistica le manifestazioni che si svolgono all'aperto al di fuori delle aree individuate dal Comune e che non possono rispettare i limiti di rumorosità o di orario previsti per le deroghe semplificate; sono disciplinate dal presente articolo anche eventuali attività in deroga al chiuso.

2. In tali casi il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga deve presentare al Comune domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo o manifestazione; in tale domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità richiesti e la loro motivazione.
3. Inoltre alla suddetta domanda dovrà essere allegata una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e dell'art. 16 della L.R. 89/1998 che comprenda:
 - a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo, la motivazione della scelta degli stessi e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione:
 - 1) degli edifici di civile abitazione circostanti, con l'indicazione dei punti maggiormente disturbati;
 - 2) elenco dei macchinari o delle apparecchiature utilizzate, della loro localizzazione e del loro orientamento;
 - c) una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n.135/92, D.Lgs. n.137/92 e successivi interventi legislativi);
 - d) la relazione dovrà inoltre definire la durata dello spettacolo o manifestazione, l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione, i limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.
4. L'ufficio competente, valutate le motivazioni e sentito il parere dell'Azienda U.S.L. ed eventualmente del Dipartimento Provinciale dell'ARPAT, rilascia l'autorizzazione in deroga all'esercizio dell'attività rumorosa temporanea con eventuali proprie prescrizioni.
5. L'Autorità Comunale ha facoltà di non accogliere le richieste presentate o di accoglierle con prescrizioni o limitazioni di orario e/o valore limite di emissione, dopo aver valutato il contesto ambientale su cui andranno ad insistere le attività, anche in riferimento alle aree soggette a particolare tutela di cui alla L.R. 56/2000.
6. L'Autorità Comunale ha facoltà di richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del titolare dell'autorizzazione.
7. In zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe per oltre 20 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro, e per oltre 5 giorni nell'anno per manifestazioni al chiuso.
8. Le deroghe non potranno essere comunque concesse per orari oltre le ore 02:00 e livelli in facciata superiori a 95 dBA (per attività all'aperto) oppure superiori a 65 dBA (all'interno di ambienti abitativi) per attività al chiuso.

Art. 23 – Attività presso pubblici esercizi (pub, ristoranti, bar)

1. Le attività temporanee di intrattenimento musicale all'aperto presso pubblici esercizi possono essere autorizzate in deroga con le modalità di cui all'art. 21 o 22; non possono essere concesse deroghe per oltre 30 giorni nell'arco dell'anno con un massimo di 2 serate a settimana.
2. Attività di intrattenimento al chiuso in deroga possono essere autorizzate per un massimo di 5 serate l'anno con limite di orario alle 00:30 e secondo le modalità di cui all'art. 21 o 22.
3. Le attività di somministrazione alimenti e bevande all'aperto svolte da pubblici esercizi e che non comportino intrattenimenti musicali sono escluse dalla richiesta di deroga ai sensi del presente regolamento e devono rispettare i limiti derivanti dalla classificazione acustica comunale e i limiti di orario comunicati all'Ufficio competente.
4. Eventuali superamenti derivanti da comportamenti scorretti o comunque non ricorrenti della clientela non sono considerati ai fini del presente regolamento.

Capo IV – Altre attività rumorose

Art. 24 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. L'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
4. L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

Art. 25 – Macchine agricole

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997.
2. L'impiego di macchine agricole in prossimità di zone I e II (così come definite dal D.P.C.M. 14/11/97) o in prossimità di recettori sensibili è ammesso dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi.

Art. 26 – Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 27 – Carico e scarico merci

1. Le attività di carico e scarico merci presso esercizi commerciali sono consentite negli orari previsti dal vigente Regolamento di Polizia Municipale e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

Art. 28 – Pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti

1. Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

Art. 29 – Diffusione musicale negli esercizi commerciali

1. La diffusione musicale negli esercizi commerciali nei quali la musica non è indispensabile alla tipologia di attività svolta (ad esempio diffusione musicale nei supermercati, negozi abbigliamento, acconciature, ecc.) è ammessa negli orari di apertura del negozio e non è soggetta alle disposizioni procedurali di cui al presente regolamento; il volume deve essere tale da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini ed è soggetta ai controlli della Polizia Municipale ai sensi del successivo art. 33; eventuali abusi sono puniti ai sensi dell'art. 659 del codice penale.

Art. 30 – Pubblicità fonica e sottofondi musicali

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.
2. La diffusione di sottofondi musicali nei centri abitati (ad esempio nel periodo natalizio o per carnevale) è sempre consentita nelle fasce orarie 09:00-13:00 e 16:30-19:00, e non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 31 – Altre attività

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:
 - a) dalle ore 06:00 alle ore 21:00 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
 - b) dalle ore 07:00 alle ore 21:00 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.
2. Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi.

Art. 32 – Attività ricorrenti

1. Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti, il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione Comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.
2. La comunicazione o la domanda di autorizzazione in deroga in tale caso andrà presentata nei tempi previsti nel presente regolamento per il tipo di deroga richiesta (15 giorni se semplificata, 30 giorni se non semplificata come riportato negli artt. 20, 21 e 22).
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

Capo V – Controlli e sanzioni

Art. 33 – Controlli

1. Il Comando di Polizia Municipale nonché gli altri Enti preposti al controllo potranno effettuare controlli al fine della verifica dei livelli di rumorosità emessi a seguito di attività rumorose disciplinate dal presente regolamento.

Art. 34 – Sanzioni

1. Chiunque in assenza della comunicazione o di autorizzazione previste dal presente regolamento svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto è soggetto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 89/98 alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14.
2. Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dell'attività in caso di mancato rispetto dei limiti di orario e di rumorosità fissati dal presente regolamento o nell'autorizzazione comunale.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano previste sanzioni specifiche dalla legislazione nazionale e regionale di settore, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito dei minimi e dei massimi (da € 25 a € 500) fissati dall'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000, con le modalità previste dalla L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35 – Sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità autorizzati, comporta, oltre alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 17 punto 5) della L.R. 89/98, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio o la sua revoca in caso di recidiva.
2. Qualora dagli organi di vigilanza sia rilevato, dalle misurazioni eseguite, il mancato rispetto dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga o di altre prescrizioni dettate, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa, il Comune valuterà, in base al parere dell'ARPAT i conseguenti provvedimenti da assumere, incluso la sospensione della attività rumorosa in deroga. La ripresa dell'attività potrà avvenire a seguito della avvenuta realizzazione dei necessari interventi o accorgimenti tecnici eseguiti a garanzia del rispetto dei limiti in deroga.